



**RELAZIONE  
AL RENDICONTO DI GESTIONE  
ESERCIZIO 2024**

**Comune di Spiazzo**  
Provincia di Trento



# Sommario

<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>1. IDENTITA' DEL COMUNE .....</b>	<b>5</b>
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI .....	5
<b>2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE .....</b>	<b>5</b>
2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA .....	6
2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE .....	9
2.3 LA GESTIONE DI CASSA .....	18
2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI .....	18
2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA .....	21
2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI .....	23
2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI .....	24
<b>3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE .....</b>	<b>26</b>
3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA .....	26
3.2 DEBITI FUORI BILANCIO .....	27
3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA .....	27
3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO .....	28
3.5 ANALISI PER INDICI .....	30
3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE .....	31
3.8 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE .....	32
3.9 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI .....	33
3.10 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE .....	33
3.11 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19 .....	34
<b>3.12. ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO .....</b>	<b>35</b>
Non ci sono crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio .....	35
<b>4.0 NOTA INTEGRATIVA SEMPLIFICATA AL PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE .....</b>	<b>35</b>
RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI CONTABILI .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO .....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
A. Crediti verso lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
B. Immobilizzazioni .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO .....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
A. PATRIMONIO NETTO .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
B. FONDI PER RISCHI E ONERI .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
D. DEBITI .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
E. RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>CONTI D'ORDINE .....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>CONCLUSIONE .....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

## **PREMESSA**

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente, nonché le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Come noto, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali; Dal 1° gennaio 2016 pertanto gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmativi e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

La presente relazione costituisce specificazione e lettura dei dati contenuti nel rendiconto di

gestione.

## 1. IDENTITA' DEL COMUNE

### 1.1 ORGANI ISTITUZIONALI

Nel 2025 sono stati organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Nel 2025 gli organi di governo del Comune di Spiazzo, eletti in data 04 maggio 2025, erano così composti:

#### CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco	Lorenzi Sergio
Consigliere	Albertini Luca
Consigliere	Alimonta Raffaele
Consigliere	Bonafini Amanda
Consigliere	Collini Donatella
Consigliere	Collini Matteo
Consigliere	Ferrazza Mattia
Consigliere	Gut Alberto
Consigliere	Lorenzi Alessandro
Consigliere	Lorenzi Mauro
Consigliere	Lorenzi Vigilio
Consigliere	Masè Paola
Consigliere	Pellizzari Serena
Consigliere	Terzi Ilaria
Consigliere	Terzi Nicola

#### GIUNTA COMUNALE

Sindaco	Lorenzi Sergio
Assessore	Lorenzi Alessandro
Assessore	Lorenzi Vigilio
Vicesindaco	Bonafini Amanda

## 2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato

dell'amministrazione.

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

## **2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.025.100,00	1.057.443,07	103,16
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.140.089,33	1.154.906,83	101,30
TITOLO 3	Entrate extratributarie	605.000,00	613.715,65	101,44
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	9.169.269,97	2.632.208,15	28,71
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	490.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.226.500,00	619.405,96	50,50
	TOTALE TITOLI	13.655.959,30	6.077.679,66	385,10

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	2.719.256,90	2.640.070,13	97,09
TITOLO 2	In conto capitale	9.169.269,97	2.744.880,84	29,94
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso prestiti	50.932,43	50.932,43	100,00
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	490.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	1.226.500,00	619.405,96	50,50
	TOTALE TITOLI	13.655.959,30	6.055.289,36	277,53

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.025.250,00	1.057.443,07	103,14
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.277.300,09	1.154.906,83	90,42
TITOLO 3	Entrate extratributarie	668.596,32	613.715,65	91,79
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	3.606.077,59	2.632.208,15	72,99
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	490.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.333.500,00	619.405,96	46,45
	TOTALE TITOLI	8.400.724,00	6.077.679,66	404,79

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	3.120.794,15	2.640.070,13	84,60
TITOLO 2	In conto capitale	5.767.160,46	2.744.880,84	47,60
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso prestiti	50.932,43	50.932,43	100,00
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	490.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	1.333.500,00	619.405,96	46,45
	TOTALE TITOLI	10.762.387,04	6.055.289,36	278,64

Il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 18/03/2024.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28/08/2024 è stata adottata la delibera di salvaguardia e assestamento ai sensi degli articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000.

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2024 con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 21.05.2025, sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato.

Al bilancio 2024 è stato applicato avанzo di amministrazione di € 1.290.430,05.

## 2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.

Tale risultato se positivo è detto avанzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2024				869.036,53
RISCOSSIONI	(+)	1.851.233,40	2.971.438,31	4.822.671,71
PAGAMENTI	(-)	759.998,62	4.461.978,23	5.221.976,85
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(=)			469.731,49
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(=)			469.731,49
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	2.152.492,60	3.106.241,35	5.258.733,95
RESIDUI PASSIVI	(-)	997.346,61	1.593.311,13	2.590.657,74
FONDOPLURIENNALEVINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			85.339,73
FONDOPLURIENNALEVINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.783.606,18

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A L 31 DICEMBRE</b>				<b>1.268.861,79</b>
	(=)			

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo triennio:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	1.457.518,97	1.776.145,43	2.099.929,76	1.268.861,79

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

<b>RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE</b>	
<b>Gestione di competenza</b>	<b>2024</b>
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA*</b>	€ 22.390,30
<b>Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata</b>	€ 1.071.232,99
<b>Fondo pluriennale vincolato di spesa</b>	€ 1.868.945,91
<b>SALDO FPV</b>	-€ 797.712,92
<b>Gestione dei residui</b>	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ 429,86
Minori residui attivi riaccertati (-)	-€ 128.734,15
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 72.558,94
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	-€ 55.745,35
<b>Riepilogo</b>	
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	€ 22.390,30
<b>SALDO FPV</b>	-€ 797.712,92
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	-€ 55.745,35
<b>AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO</b>	€ 1.290.430,05
<b>AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO</b>	€ 809.499,71
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024</b>	<b>€ 1.268.861,79</b>

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

LA GESTIONE DI COMPETENZA	
<b>1) LA GESTIONE CORRENTE</b>	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	43.567,99
Entrate correnti (Titolo I, II e III)	2.826.065,55
Avanzo applicato alla parte corrente	157.012,18
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese corrente ed alte entrate in conto capitale destinate alle spese correnti	0,00
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	0,00
<b>TOTALE RISORSE CORRENTI</b>	<b>3.026.645,72</b>
Spese Titolo I	2.640.070,13
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	50.932,43
Fondo pluriennale vincolato per parte corrente (S)	85.339,73
<b>TOTALE IMPIEGHI CORRENTI</b>	<b>2.776.342,29</b>
<b>RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (01)</b>	<b>250.303,43</b>
Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio es. 2024	47.284,15
Risorse vincolate di parte corrente del bilancio	0,00
<b>EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE (02)</b>	<b>203.019,28</b>
Variazione accantonamenti di parte corrente in sede di rendicono	28.974,18
<b>EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE (03)</b>	<b>174.045,10</b>
<b>2) LA GESTIONE C/CAPITALE</b>	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	2.632.208,15
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti (-)	0,00
Entrate correnti che finanzianno spese in conto capitale (+)	
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E)	1.027.665,00
Avanzo amministrazione applicato agli investimenti	1.133.417,87
<b>TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI</b>	<b>4.793.291,02</b>
Spese Titolo II	2.744.880,84
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	
Spese Titolo III	
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	1.783.606,18
<b>TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI</b>	<b>4.528.487,02</b>
<b>RISULTATO DI COMPETENZA DELLA PARTE CAPITALE (Z1)</b>	<b>264.804,00</b>
Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'es. 2023	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	26.128,70
<b>EQUILIBRI DI BILANCIO IN C/CAPITALE (Z2)</b>	<b>238.675,30</b>
Variazioni accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto	0,00
<b>EQUILIBRI COMPLESSIVI IN C/CAPITALE (Z3)</b>	<b>238.675,30</b>

I principali equilibri di bilancio relativi sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale come evidenziati nelle tabelle sopra riportate.

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo del risultato di competenza sia di parte corrente che di parte capitale.

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Con il DM 19 agosto 2019, sono state apportate diverse modifiche ai principi contabili applicati al D.lgs. 118/2011 ed in particolare sono stati aggiornati i prospetti relativi alla rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione.

In particolare, per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, sono stati introdotti:

**EQUILIBRIO DELLA GESTIONE:** completa il risultato di competenza evidenziando le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio;

**EQUILIBRIO COMPLESSIVO:** oltre le quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione.

Nei prospetti sopra evidenziati e nell'allegato al rendiconto relativo alla verifica degli equilibri, i nuovi equilibri sono evidenziati per la parte corrente e per la parte capitale.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 (A)</b>		1.268.861,79 €
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo perdite società partecipate		3.500,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024		123.004,90
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		84.320,34
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00
	<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>210.825,24</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da legge e principi contabili		346.349,64
Vincoli derivanti da trasferimenti		57.415,21
Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui		0,00
	<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>403.764,85</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		3.884,38
	<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>3.884,38</b>
	<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>650.387,32 €</b>

Si richiamano di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed accantonamenti al fine di rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2024, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere riempitati negli esercizi 2024 e successivi.

A partire dal rendiconto 2019, il comune allega i prospetti a1) a2) a3) relativi alla composizione dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato a cui si rinvia per il dettaglio circa la composizione delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo:

#### FONDI VINCOLATI

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno

dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Vincoli stabiliti dalla legge	346.349,64
Vincoli per trasferimenti	57.415,21
Vincoli da indebitamento	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	
Altri vincoli	
<b>TOTALE FONDI VINCOLATI</b>	<b>403.764,85</b>

## FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

### b1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in

considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2023. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Nell'allegato al rendiconto vengono riportate le percentuali accantonate per ogni tipologia di entrata per un totale di 123.004,90 euro.

## B2) Accantonamento al fondo contenzioso

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere,

o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.

Il comune non ha effettuato alcuno stanziamento relativo al fondo contenzioso.

### B3) Altri accantonamenti

Il comune nella quota “Altri accantonamenti” ha previsto:

- ✓ l'accantonamento per TFR per 74.809,34 relativo al TFR quota ente;
- ✓ l'accantonamento di indennità di fine mandato per euro 9.511,00

### B4) Fondo di garanzia debiti commerciali

L'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni ivi riportate;

Il comma 862 del citato articolo, in base al quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali;

Le condizioni poste quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione sono sintetizzate nella seguente tabella:

Condizione	% accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate)
A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente	5%
A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%

A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCCdello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	5%
B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.	3%
C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

L'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo Esercizio.

Il comma 863 prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Il Comune di Spiazzo nel 2023 ha uno stock del debito residuo inferiore al 5% delle fatture ricevute, per questo motivo non è stato previsto alcun accantonamento.

Diversamente lo stock è peggiorato rispetto all'anno precedente, in quanto nell'esercizio 2024 l'ufficio ragioneria, bensì fosse coperto da due dipendenti per la prima parte dell'anno, nella restante si è dovuto procedere con le chiusure dell'arretrato dell'anno precedente e della gestione ordinaria, con conseguente aggravio delle tempistiche e accumulo del debito residuo.

stock debito residuo 31/12/2023	10.753,12 €
fatture ricevute nel 2023	1.895.613,52 €
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti 2023 (dato da PCC)	-17,18 gg
obbligo accantonamento fondo di garanzia debiti commerciali da accantonare	0%

#### B5) Fondo perdite società partecipate

Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali *comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, *che adottano la contabilità finanziaria*, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Il comune di Spiazzo ha provveduto all'accantonamento di tale fondo per le due società partecipate per euro 3.500,00 e risultano così composte:

- ✓ Terme Val Rendena partecipata per 0,16%

- ✓ Rendena Golf partecipata per 1.26%

## 2.3 LA GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2024			869.036,63
Riscossioni	1.851.233,40	2.971.438,31	4.822.671,71
Pagamenti	759.998,62	4.461.978,23	5.221.976,85
FONDO DI CASSA risultante 31 dicembre 2024			469.731,49
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 dicembre 2024			469.731,49

Durante l'esercizio 2024 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

## 2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI

In applicazione dei nuovi principi contabili l'ente, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2024, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'art. 228 del D.lgs. 267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re imputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie al re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

RIEPILOGO GENERALE RESIDUI ATTIVI	
ANNO	RESIDUO
2012	3.000,00
2013	3.000,00
2014	3.000,00
2015	25.891,93
2016	82.518,90
2017	52.058,89
2018	341.429,91
2019	124.216,43
2020	213.546,86
2021	545.590,93
2022	206.853,34
2023	551.385,41
2024	3.106.241,35
<b>TOTALE</b>	<b>5.258.733,95</b>

RIEPILOGO GENERALE RESIDUI PASSIVI	
ANNO	RESIDUO
2016	32.244,63
2017	80.623,10
2018	592.164,87
2019	23.892,62
2020	24.553,57
2021	100.417,69
2022	55.451,73
2023	87.998,40
2024	1.593.311,13
<b>TOTALE</b>	<b>2.590.657,74</b>

Si riporta in questa sezione l'elenco dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n).

<b>Anno Acc.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Desc. Capit.</b>	<b>Disponibile</b>
2012	260/0	Contributo Dalle Amministrazioni Separate Dei Beni Di Uso Civico Per Le Spese Generali	3.000,00
2013	260/0	Contributo Dalle Amministrazioni Separate Dei Beni Di Uso Civico Per Le Spese Generali	3.000,00
2014	260/0	Contributo Dalle Amministrazioni Separate Dei Beni Di Uso Civico Per Le Spese Generali	3.000,00
2015	260/0	Contributo Dalle Amministrazioni Separate Dei Beni Di Uso Civico Per Le Spese Generali	3.000,00
	261/0	Contributo Dalle A.S.U.C. Per Dipendente	16.472,47
	3025/0	Recupero Anticipazioni Per Conto Terzi	634,50
	405/0	Proventi Dall'Acquedotto Comunale - Rilevante Ai Fini I.V.A.	841,73
	406/0	Proventi Derivanti Dalla Raccolta Delle Acque Di Rifiuto Per Insediamenti Civili - Rilevante Ai Fini I.V.A.	402,67
	407/0	Proventi Derivanti Dalla Depurazione Delle Acque Di Rifiuto Per Insediamenti Civili - Rilevante Ai Fini I.V.A.	4.540,56
2016	156/0	Contributo In C/Cap. Dalla P.A.T. Per Lavori Di Messa In Sicurezza Da Caduta Massi Dell'Abitato Di Spiazzo	41.440,78
	260/0	Contributo Dalle Amministrazioni Separate Dei Beni Di Uso Civico Per Le Spese Generali	3.000,00
	261/0	Contributo Dalle A.S.U.C. Per Dipendente	38.078,12
2017	1237/0	Contributo Dalla P.A.T. Per Mantenimento Patrimonio Comunale	30.000,00
	1300/0	Fondo Per Gli Investimenti Budget	9.232,64
	260/0	Contributo Dalle Amministrazioni Separate Dei Beni Di Uso Civico Per Le Spese Generali	5.992,98
	285/0	Contributi Dagli Enti Convenzionati Per La Gestione Della Piscina Comunale	186,65
	286/0	Trasferimenti Dai Comuni Per Servizi Di Carattere Generale In Gestione Associata	139,05
	3025/0	Recupero Anticipazioni Per Conto Terzi	6.307,57
	3060/0	Anticipazioni Di Fondi Per Il Servizio Di Economato E Per Servizi In Economia	200,00
2018	1237/0	Contributo Dalla P.A.T. Per Mantenimento Patrimonio Comunale	217.622,67
	1256/0	Contributo In C/Cap. Dalla P.A.T. Per Lavori Di Messa In Sicurezza Da Caduta Massi Dell'Abitato Di Spiazzo	99.317,00
	139/0	Rimborso I.V.A. A Credito	12.698,34

	285/0	Contributi Dagli Enti Convenzionati Per La Gestione Della Piscina Comunale	6.691,67
	3021/0	I.V.A. Split Payment	63,36
	3024/0	Entrate A Seguito Di Spese Non Andate A Buon Fine	5.036,87
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<b>510.899,63</b>

## 2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA

### IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescindendo dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato è costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di

riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 01/01/2024 è pari a:

FPV	2024
<b>FPV - parte corrente</b>	43.567,99
<b>FPV - parte capitale</b>	1.027.665,00

#### IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2024
<b>FPV - parte corrente</b>	85.339,73
<b>FPV - parte capitale</b>	1.783.606,18

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

## **2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI**

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2024.

### **ENTRATE CORRENTI**

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nel 2024 il saldo positivo di parte corrente non è stato destinato a spese di investimento.

## INDEBITAMENTO

Nel corso del 2024 l'ente non ha stipulato nuovi indebitamenti.

Di seguito si riporta l'evoluzione dell'indebitamento dell'ultimo triennio

	2021	2022	2023	2024
Debito iniziale	€ 305.594,67	€ 254.662,30	€ 203.729,87	€ 152.797,44
Nuovi prestiti				
Rimborso quote	€ 50.932,43	€ 50.932,43	€ 50.932,43	€ 50.932,43
Estinzioni anticipate				
Variazioni				
Debito di fine esercizio	€ 254.662,30	€ 203.729,87	€ 152.797,44	€ 101.865,01

## QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

In allegato si riporta l'elenco delle spese in conto capitale con le relative fonti di finanziamento.

## 2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti inc/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Per quanto riguarda le entrate e le spese in conto capitale, risultano tutte non ricorrenti. Di seguito si riporta l'elenco delle entrate e delle spese correnti non ricorrenti:

ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI			
CAPITO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTO
38	0	I.M.U.P. - DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	56.515,07
138	0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE ED EUROPEE	4.835,74
421		CONCESSIONE LOCULI	5.800,00
349		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	7.481,50
350		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	1.053,87
		<b>TOTALE</b>	<b>75.686,18</b>

SPESE CORRENTI NON RICORRENTI			
CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMPEGNI
28	0	T.F.R. - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO	274,32
78	0	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE - AMMINISTRATIVE - REFERENDARIE	1.113,22
79	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI RELATIVI ALLO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE - AMMINISTRATIVE - REFERENDARIE	264,95
91	0	SPESE AGGIORNAMENTO INVENTARIO	1.342,00
111	0	T.F.R. PER PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	4.569,84
196	0	SPESE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	2.263,79
257	0	RESTITUZIONE RISTORI FONDI COVID	55.715,05
258	0	RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER SPESE RECLUTAMENTO	250,00
405	0	ONORARI COMPONENTI SEGGIO	691,00
719	0	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA PAT PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (ART. 142 COMMA 12-BIS)	302,75
1762	0	CANONE O DIRITTO DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNI PRECEDENTI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	97.097,13
2685	0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	1.151,75
2186	0	LIQUIDAZIONE T.F.R. PERSONALE OPERAI - QUOTA ENTE	1.488,86
2721	0	I.R.A.P. - RELATIVA ALLO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE - AMMINISTRATIVE - REFERENDARIE	94,64
2731	0	IMPOSTE, TASSE ED ALTRI ONERI A CARICO DELL'ENTE	500,00
2748	0	RIMBORSO SOMME A SEGUITO SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE	43,00
			<b>167.162,30</b>

### 3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

#### 3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Nel corso dell'anno 2024 sono state effettuate le seguenti spese di rappresentanza:

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro, impegno competenza)

Acquisto di n. 5 trofei in legno	Acquisto di trofei in legno per sponsorizzazione della manifestazione denominata 'Campionato Italiano di Sci per Operatori del Soccorso e Trasporto Infermi' – 25^ edizione	150,00 €
Acquisto di targhette commemorative in alluminio	Acquisto targhette commemorative in alluminio quale riconoscimento per giovani sportivi si successo.	490,44 €
Acquisto nr. 1 orologio da polso ex dipendente	Acquisto di nr. 1 orologio da polso per l'ex dipendente matricola 153465, collocato a riposo dal 01.08.2024 (ultimo giorno di servizio presso questo ente il 31.07.2024) a seguito del servizio svolto presso il Comune di Spiazzo.	140,00 €
Acquisto nr. 1 corona d'alloro per ricorrenza del 04 novembre	Acquisto di nr. 1 corona d'alloro da deporre presso il Monumento ai Caduti della guerra il prossimo 04 novembre a ricordo e memoria dei caduti della guerra.	120,00 €
<b>TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE nell'ANNO 2024</b>		<b>900,44 €</b>

### 3.2 DEBITI FUORI BILANCIO

Si attesta che nel 2024 è stato riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio con delibera del Consiglio Comunale nr. 29 dd. 19.12.2024 derivante da sentenza nr. 17/2022 dd. 04.10.2022 del giudice di pace di Tione di Trento ai sensi della lett. A) dell'art. 194 del d.lgs. n.267/2000.

### 3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Lo Statuto speciale per il Trentino Alto – Adige stabilisce, all'articolo 79, comma 3, che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali". Il combinato disposto dell'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 (nazionale) e dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", in sostituzione del patto di stabilità introduce, a partire dall'esercizio 2016, un meccanismo di equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese

in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibri dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali".

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1- bis specifica che, per gli anni 2017 – 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Successivamente la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica stabilendo che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, la circolare n. 5 del 09/03/2020 ha stabilito che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.

### **3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO**

La legge provinciale 27/2010 e s.m., all'articolo 8 comma 1 bis, ha introdotto l'obbligo di adozione di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata e per quelli costituiti a seguito di fusione a partire dal 2016 il piano di miglioramento è stato sostituito dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alle scadenze previste.

Con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta provinciale di Trento ha stabilito gli ambiti territoriali ed indicato l'obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1° luglio 2019. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 317/2016 sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa per i Comuni interessati da processi di fusione. Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa. Il miglioramento dell'organizzazione anzi accennato consiste, specificatamente, nella razionalizzazione dell'organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti. Con successivi provvedimenti deliberativi, assunti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha stabilito gli obiettivi di risparmio di spesa nonché i tempi di raggiungimento degli stessi. Le modalità di raggiungimento dell'obiettivo sono state definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l'invarianza. Nello specifico è stato previsto che l'obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1. La disciplina provinciale prevede inoltre che, qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto al 2012. Il monitoraggio, per la verifica del rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa, è stato effettuato avendo a riferimento l'aggregato di spesa corrispondente alla funzione 1 del titolo 1 della spesa corrente del bilancio comunale verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti (intesi come somma dei pagamenti relativi alla gestione di competenza e alla gestione residui) riferito al conto consuntivo 2012 rispetto al medesimo dato desunto dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2019. Va in ogni caso rilevato che l'art. 9 L.P. 12/02/2019 n. 1 dispone quanto segue: 1. In attesa della revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina, anche con riferimento all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni, è sospeso, per un periodo non superiore a centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo articolo, l'obbligo di adozione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dalla relativa disciplina attuativa non ancora adottati alla data di entrata in vigore di questo articolo. 2. È fatto salvo l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e dalla relativa disciplina attuativa. Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020, per gli anni 2020-2024, le parti avevano concordato di proseguire l'azione di

razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare, hanno proposto di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell'esercizio 2019 l'obiettivo di riduzione della spesa. Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese. Anche per gli anni 2022-2023-2024 è rimasta in vigore la sospensione dell'obiettivo di qualificazione della spesa.

### 3.5 ANALISI PER INDICI

Al rendiconto è allegato il piano degli indicatori e dei risultanti attesi del bilancio che permette di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Per quanto concerne i parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L, come da allegato al rendiconto, si evidenzia che l'ente non risulta essere in condizione di ente strutturalmente deficitario.

Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.

#### Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riporta di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014.

Tempo medio ponderato di pagamento 2024	46,63 gg
---	----------

### 3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
MADONNA DI CAMPIGLIO, PINZOLO VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	1,38268 %
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI – SOCIETA' COOPERATIVA	0,51 %
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	0,0046 %
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,0119 %
GEAS S.P.A. – Giudicarie Energia Acqua Servizi SpA	1,82 %
GIUDICARIE GAS S.P.A.	0,92 %
PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	0,105 %
RENDENA GOLF S.P.A.	1,26 %
TERME VAL RENDENA S.P.A.	0,16 %
TREGAS S.R.L.	0,02 %
FUNIVIE PINZOLO S.P.A.	2,12 %

Il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di partecipazione pubblica” ed in particolare l’art. 4, comma 2, lett. a) prevede che “1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate; a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (omissis)”;

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (T.U.S.P)che, tra le altre cose, introduce alcuni adempimenti obbligatori in capo all'ente controllante in particolare, ai sensi dell'art. 20, le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi

dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

Per effetto del recepimento a livello provinciale delle norme del T.U.S.P., ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.p. 10 febbraio 2005 n. 1 e dell'art. 24, comma 4 della L.p. 29 dicembre 2016 n. 19 e s.m. e i., gli Enti locali trentini sono tenuti ad adempiere al suddetto obbligo di ricognizione periodica con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;

Il comune ha provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni con deliberazione consigliare n. 27 del 19/12/2024.

### 3.7. PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE

NOME PARTECIPATA	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE DALLA TRAMITE
<b>Consorzio dei Comuni Trentini S.c.</b>	
SET Distribuzione s.p.a	0,046 %
Federazione trentina della Cooperazione soc. coop	0,132 %
Cassa Rurale di Trento BCC Soc. Coop	0,046 %

### 3.8 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Si riporta nella tabella sottostante l'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenzia analitica delle eventuali discordanze.

Organismo partecipato	Debito del Comune comunicato dalla Società	Debito del Comune conservato nei residui passivi del conto del bilancio	Credito del Comune comunicato dalla Società	Credito del comune conservato nei residui attivi del conto del bilancio	Note
Consorzio dei Comuni Trentini - cooperativa	985,28	985,28	0,00		
Funivie Pinzolo S.p.a.	0,00		0,00		

Geas S.p.a.	13.189,34	13.189,34	0,00		
Giudicarie Gas S.p.a.	0,00		0,00		
Rendena Golf S.p.a.	0,00		0,00		
Madonna di Campiglio APT	0,00		0,00		
Società Primiero Energia S.p.a.	0,00		0,00		
Terme Val Rendena S.p.a.	0,00		0,00		
Tregas Trentino Reti Gas S.R.L.	0,00		0,00		
<b>Trentino Digitale S.p.A.</b>	1.440,00	1.440,00	0,00	3.970,49	3.970,49
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,00		0,00		

### 3.9 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

### 3.10 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di

partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

### **3.11 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19**

Con successivi provvedimenti della Giunta Provinciale adottati nel corso del 2020 sono state assegnate ai comuni trentini le risorse relative al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all' articolo 106 del DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020.

Come previsto dalla normativa vigente, tali risorse sono state oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che ha sostituito integralmente il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati).

I comuni con provvedimenti della Giunta Provinciale nel corso del 2021 hanno ricevuto ulteriori risorse.

Le risorse non utilizzate nel 2020 (e quindi confluite nell'avanzo vincolato 2020) e le risorse 2021 sono oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 273932 del 28 ottobre 2021 concernente la certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

### **Conciliazione con l'avanzo vincolato allegato A/2**

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 487 del 2023 sono stati approvati i criteri e le modalità delle regolazioni finanziarie dei fondi di cui all'art. 106 D.L. 34 del 2020 e dei ristori specifici di spesa rientranti nelle certificazioni COVID 19 del triennio 2020-2021-2022. I comuni sono tenuti a restituire negli esercizi dal 2024 al 2027 le somme non utilizzate che il Comune ha interamente vincolato in avанzo. Il Comune ha provveduto pertanto ad adeguare l'avanzo vincolato con gli importi che è tenuto a restituire:

- nei vincoli da legge € 206.635,21; la quota annuale da restituire entro i prossimi 4 anni sarà pari a € 51.658,80.
- Nei vincoli da trasferimento € 16.225,00; la quota annuale da restituire entro i prossimi 4 anni sarà pari a € 4.056,25.

Nel 2024 l'Ente ha provveduto a restituire alla Provincia le risorse COVID per euro 55.715,05.

Nell'allegato a2) troveremo quindi ora risorse vincolate così:

- Nei vincoli da legge € 154.977,00; la quota annuale da restituire entro i prossimi 4 anni sarà pari a € 51.658,80.
- Nei vincoli da trasferimenti € 12.168,16; la quota annuale da restituire entro i prossimi 4 anni sarà pari a € 4.056,25.

### **3.12. ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO**

Non ci sono crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio.